

NOTA ESPLICATIVA DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI CHE LA  
PROPOSTA MODIFICA DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA  
TICINESE E SULL'ATTINENZA COMUNALE COMPORTA PER  
COMUNI E CANTONE

## Sommario

I.	Introduzione.....	3
II.	Modifiche proposte significativamente rilevanti per Comuni e Cantone.....	3
II.I	<i>Elenco in ordine numerico crescente delle modifiche della LCCit che hanno particolare incidenza per i Comuni e per il Cantone.....</i>	<b>3</b>
II.II	<i>Modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) e della Legge organica comunale del 10 marzo 1987(LOC) .....</i>	<b>10</b>

---

## I. Introduzione

La presente nota esplicativa, che affianca la bozza di messaggio governativo ed il disegno di modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale, ha quale scopo quello di rendere più veloce e snello l'esame dei cambiamenti significativi che toccano le autorità comunali da una parte e quelle cantonali dall'altra.

La procedura di naturalizzazione, come noto, si svolge su tre livelli istituzionali distinti (Comune, Cantone, Confederazione) e le disposizioni cantonali contenute in un unico testo legislativo pongono un'evidente interconnessione per le due autorità coinvolte per cui è utile e necessario, per ciascuna delle autorità dei Comuni e del Cantone, conoscere tutti i cambiamenti proposti. L'elenco che segue è tuttavia strutturato in modo da porre l'accento sull'autorità che, principalmente, è toccata dalla disposizione. Seguendo l'ordine numerico crescente delle disposizioni soggette a modifica, viene specificato quale sia l'autorità comunale o cantonale principalmente coinvolta nel cambiamento. In taluni casi la disposizione specifica forzatamente entrambe le autorità.

## II. Modifiche proposte significativamente rilevanti per Comuni e Cantone

### *III.1 Elenco in ordine numerico crescente delle modifiche della LCCit che hanno particolare incidenza per i Comuni e per il Cantone*

#### Art. 7 (Confederati)

Come risulta dal commento inserito nella bozza di messaggio governativo, il cpv. I, analogamente a quanto proposto all'articolo 12 nel caso della naturalizzazione di cittadini stranieri, tiene conto dei requisiti previsti nel nuovo diritto federale, in particolare riguardo ai disposti della nuova LCit (art. 11/condizioni materiali del richiedente quali: integrato con successo; familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera) e (art. 12/criteri di integrazione riuscita quali: rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; rispetto dei valori della Costituzione federale; facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione; incoraggiamento e sostegno

all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale).

Tali criteri sono stati rapportati ai requisiti esigibili per la naturalizzazione di cittadini confederati.

Nel commento all'articolo 12 (concessione della cittadinanza cantonale per gli stranieri) si farà puntuale rinvio alle definizioni concettuali dei criteri materiali e di integrazione, secondo l'Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit).

Il capoverso 2 riprende il principio contenuto all'articolo 12 cpv. 2 della nuova LCCit, ovvero quello secondo cui occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

(Comune e **Cantone**)

#### Art. 9 (Confederati)

Come per l'articolo 7, ci si rifà analogamente a quanto proposto all'articolo 16 per la naturalizzazione di cittadini stranieri, ai criteri di integrazione previsti dal nuovo diritto federale, in specie riguardo alle conoscenze linguistiche (art. 12 cpv. 1 let. c nuova LCit, rispettivamente 6 nuova Ordinanza sulla cittadinanza, OCit'), nonché ai criteri di familiarizzazione con le condizioni di vita svizzere (art. 11 let. b nuova LCit, rispettivamente 2 cpv. 1 let. a OCit). Anche in questo caso, i criteri sono stati rapportati ai requisiti esigibili per la naturalizzazione di cittadini confederati. Nel commento riferito all'articolo 16, si specificano in modo più dettagliato le motivazioni relative ai requisiti ed alle possibilità di esenzione.

Il cpv. 3 rinvia al regolamento d'applicazione, che definirà con maggior precisione le scuole ticinesi e la relativa durata di frequenza che permettono di esentare dall'esame linguistico.

(Comune)

#### Art. 10 (Confederati)

La disposizione riprende in una base legale formale i principali aspetti concettuali di procedura suggeriti con le circolari SEL n. 20100625-4 e n. 20100625-5. Le procedure proposte permettono di rispettare i principi previsti all'articolo 16 nuova LCit. I commenti contenuti nella bozza di messaggio governativo riferiti all'articolo 17 forniscono maggiori dettagli.

(Comune)

---

<sup>1</sup> <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/gesetzgebung/buev/entw-i.pdf>

Art. 11 Per mantenere un parallelismo con quanto proposto all'articolo 19 per la naturalizzazione di cittadini stranieri, la competenza per la concessione della cittadinanza cantonale è del Consiglio di Stato. Le motivazioni alla base di tale cambiamento di competenza a livello cantonale sono riportate nei commenti agli articoli 18 e 19.

(Cantone)

Art. 12 Il primo capoverso, analogamente a quanto proposto all'articolo 7 per la naturalizzazione di cittadini confederati, considera i requisiti previsti nel nuovo diritto federale riguardo alle condizioni materiali (art. 11) ed ai criteri di integrazione (art. 12) che il richiedente deve soddisfare.

L'OCit specifica condizioni e criteri materiali e di integrazione definiti ai citati articoli 11 e 12 nuova LCit, precisando in particolare cosa si intenda per familiarità con le condizioni di vita svizzere (art. 2 OCit), gli elementi che caratterizzano un'integrazione riuscita, ovvero il rispetto e l'osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 4 OCit), il rispetto dei valori della Costituzione (art. 5 OCit), la dimostrazione delle competenze linguistiche (art. 6 OCit), la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione (art. 7 OCit), l'incoraggiamento all'integrazione dei membri della famiglia (art. 8 OCit), la non compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 3 OCit).

I menzionati articoli dell'OCit ed il relativo rapporto esplicativo forniscono ulteriori dettagli.

(Cantone e Comune)

Art. 14 Per coerenza con quanto disposto a livello federale (art. 11 let. a nuova LCit) e ripreso anche all'articolo 7 cpv. 1 let. b del disegno, si specifica che l'integrazione, la cui definizione concettuale (vedi commento all'articolo 12 di cui sopra) è assai precisa, deve aver avuto successo.

(Comune e Cantone)

Art. 16 Per i commenti generici di tale disposizione, in particolare quelli contenuti nel primo capoverso, si rinvia alla bozza di messaggio governativo.

Per il secondo capoverso si sottolinea che, in applicazione del principio di cui all'articolo 12 cpv. 1 let. c della nuova LCit, l'OCit precisa all'articolo 6 cpv. 1 che il richiedente deve dimostrare di aver raggiunto almeno il livello di riferimento B1<sup>2</sup> del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue

---

<sup>2</sup> [http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia\\_pel.pdf](http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia_pel.pdf)

(QCER)<sup>3</sup> per quanto riguarda la conoscenza orale di una lingua nazionale e almeno il livello di riferimento A2 del QCER per quanto riguarda la conoscenza scritta.

L'articolo 6 cpv. 2 dell'OCit specifica poi in dettaglio a quali condizioni le conoscenze linguistiche di cui al cpv. 1 sono considerate dimostrate.

La dimostrazione della conoscenza linguistica diviene quindi una parte fondamentale e primordiale dei requisiti di integrazione per la naturalizzazione. Nella norma cantonale proposta dal disegno, si è stabilita una priorità per l'accertamento di questo requisito prima che il richiedente possa poi dimostrare di aver superato un test circa le sue conoscenze di civica, storia e geografia svizzere e ticinesi.

Ciò ha senso in particolare per il fatto che i test linguistici secondo il QCER possono essere effettuati solamente secondo determinati standard (e da istituti autorizzati). Il concetto di esame unico (comprensivo delle conoscenze di lingua italiana, di civica, storia geografia svizzere e ticinesi) attuato sinora, non potrà conseguentemente più essere sostenuto.

Come indicato dall'articolo 2 cpv. 2 OCit (secondo periodo), che si ricorda è finalizzato ad accertare una delle condizioni materiali, ovvero la familiarizzazione con le condizioni di vita svizzere (art. 1 I, let. b nuova LCit), l'autorità cantonale che decide di istituire un test obbligatorio si sincera che il richiedente abbia modo di prepararsi allo stesso grazie ad ausili o corsi idonei e che il test possa essere superato grazie alle competenze linguistiche orali e scritte richieste per la naturalizzazione.

Gli intendimenti sortiti dagli approfondimenti svolti dal GdL lasciano prevedere l'idea di una formazione obbligatoria ed uniformata a livello cantonale, dispensata in modo decentrato nelle sedi regionali delle scuole professionali (istituti che già attualmente propongono tali corsi di formazione), a cui si potrà di principio accedere solamente dopo aver comprovato la conoscenza della lingua italiana (vedi sopra).

La formazione dovrà concludersi con il superamento di un test.

I dettagli di tali aspetti formativi e di test (ancora da affinare dopo la modifica della LCCit), saranno da inserire nel regolamento di applicazione.

Il cpv. 4 stabilisce le condizioni di esonero dall'esame, rinviando per l'ottemperanza delle stesse a quanto previsto dalla OCit. Il regolamento d'applicazione dovrà specificare quali scuole ticinesi considerare per accordare l'esenzione.

(Comune e **Cantone**)

---

<sup>3</sup> <http://www.portfoliodellelingue.ch/page/content/index.asp?MenuID=2530&ID=4250&Menu=16&Item=4.1.5>

Art. 17 Parallelamente a quanto proposto all'articolo 10 nel caso della naturalizzazione di cittadini confederati, si introducono in una base legale formale i principi procedurali suggeriti con le circolari SEL n. 20100625- 4 e n. 20100625-5, che permettono di rispettare i principi previsti all'articolo 16 nuova LCit. L'articolo 17 permette di derogare all'usuale trafila LOC, precisando i dettagli. Unitamente alla proposta di modifica della LCCit, sarà conseguentemente proposta una modifica della LOC (art. 31 e 61 LOC).  
I commenti contenuti nella bozza di messaggio governativo riferiti all'articolo 17 forniscono maggiori dettagli al riguardo.  
(Comune)

Art. 18 Per tale norma si riprende integralmente il commento inserito nella bozza di messaggio governativo. La disposizione è migliorata nel primo capoverso riguardo alla realtà della nuova procedura, siccome conformemente a quanto disposto dall'articolo 13 cpv. 2 della nuova LCit, la trasmissione della domanda di naturalizzazione all'Ufficio federale della migrazione (ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM), avviene al termine dell'esame cantonale e se il Cantone, rispettivamente il Comune laddove il diritto cantonale lo prevede, sono in grado di assicurare la naturalizzazione.  
Rispetto alla procedura attuale, il preavviso che l'autorità cantonale rilascia al momento della trasmissione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è significativamente diverso e implica una differente strutturazione di procedura e competenza di cui si dirà parzialmente in seguito e parzialmente nel commento all'articolo 19.  
Il cpv. 2 prescrive che l'autorità cantonale si avvale di una speciale commissione nominata dal Consiglio di Stato. Compito determinante di tale commissione è in specie quello di supportare ed affiancare l'unità amministrativa cantonale competente nell'esame delle domande di naturalizzazione già decise a livello comunale, prima che siano sottoposte alla SEM per il rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione.  
L'istituzione di un simile gremio permetterebbe di sviluppare ed affinare a livello specialistico la prassi cantonale.  
I principi di diritto imposti dall'Alta Corte, le numerose disposizioni federali esistenti in materia e le specificità di prassi e giurisprudenza, difficilmente giungono infatti con piena cognizione di causa ad un organo legislativo non specialistico e numericamente rilevante.  
La commissione (nominata dal CdS sulla base del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato, RL 2.4.1.4), sarebbe composta conformemente all'articolo 4 cpv. 4 e 5 di tale Regolamento (tenendo conto della

rappresentanza politica in CdS). Ai rappresentanti “politici”, si aggiungerebbero i 3 funzionari del DI preposti alla trattazione degli incarti di naturalizzazione, rispettando l'ordine gerarchico caposervizio, capoufficio e caposezione (presidente della commissione).

La costituzione di questa commissione permetterebbe di istaurare, nel pieno rispetto del diritto, una prassi equa ma rigorosa e legittimare i preavvisi che sono trasmessi alla SEM in vista del rilascio dell'autorizzazione federale nei casi positivi, rispettivamente di sostenere con maggior rilievo i casi per i quali la procedura va sospesa o ritirata.

L'adozione di una simile commissione rientra tra le raccomandazioni di possibili semplificazioni procedurali contenute nel già citato rapporto federale sulle questioni pendenti in materia di cittadinanza.

Il capoverso 3 prescrive a livello di legge quanto già invalso nella pratica per adempiere al rispetto del diritto di essere sentito (primo periodo) e rinvia quindi all'articolo 19, dove è definita la competenza dell'autorità decisionale.

(Cantone)

Art. 19 Il disegno prevede di trasferire la competenza decisionale cantonale al Consiglio di Stato anziché al Gran Consiglio.

Le motivazioni alla base di tale scelta sono state espresse in modo dettagliato nel commento inserito nella bozza di messaggio governativo in riferimento alla presente disposizione, che in parte viene ripreso e commentato di seguito.

La trasmissione della domanda di naturalizzazione all'Ufficio federale della migrazione (ora Segreteria di Stato della migrazione) avviene al termine dell'esame cantonale e se il Cantone è in grado di assicurare la naturalizzazione (art. 13 cpv. 2 nuova LCit).

Appare conseguentemente difficile legittimare l'autorità cantonale dell'ordine esecutivo (amministrazione) ad assicurare alla SEM la conclusione positiva della domanda di naturalizzazione da parte dell'autorità decisionale attualmente competente (legislativo).

L'articolo 14 cpv. 1 della nuova LCit stabilisce inoltre che l'autorità cantonale emana la decisione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.

Anche su tale aspetto, rispetto alla procedura attuale la quale prevede un'autorizzazione federale che vale tre anni e che può essere ulteriormente prorogata (di principio di un ulteriore anno), la nuova disposizione potrebbe portare in determinate situazioni (in particolare negli anni di rinnovo del

Parlamento) a non poter concludere la procedura entro il termine di validità dell'autorizzazione federale.

Va inoltre sottolineato che grazie al fatto che in Ticino la prima decisione nel processo di naturalizzazione è assunta a livello comunale (che è laddove il naturalizzando può essere meglio valutato sotto il profilo dell'integrazione perché conosciuto) e mediante decisione dell'organo legislativo, il controllo democratico esteso rimane ampiamente garantito.

I lavori preparatori alla decisione, come proposto all'articolo 18 cpv. 2 del disegno, sono inoltre sostenuti da un preavviso di una Commissione del Consiglio di Stato, la quale sarebbe composta (come già indicato nel commento all'art. 18) da rappresentanti politici nella medesima proporzione della rappresentanza in CdS, garantendo anche a livello cantonale il rispetto delle sensibilità politiche nell'apprezzamento delle condizioni di naturalizzazione ed assicurando una corretta linearità decisionale tra la fase che precede il rilascio dell'autorizzazione federale e quella della decisione finale di concessione della cittadinanza cantonale (art. 13 cpv. 2 nuova LCit).

Il secondo capoverso stabilisce la competenza per emettere una decisione formale anche in una fase procedurale antecedente quella finale classica.

Si tratta in sostanza di colmare una lacuna oggi esistente nella LCCit e fissare una competenza decisionale chiara nel caso in cui, nell'ambito dell'accertamento delle condizioni di naturalizzazione, l'autorità cantonale dovesse riscontrare la mancanza di condizioni formali, materiali o di requisiti di integrazione che permettono l'invio dell'istanza alla SEM munita di un preavviso favorevole ed il richiedente, informato di tale situazione, non accettasse di provvedere al ritiro, rispettivamente alla sospensione provvisoria dell'istanza, pretendendo una decisione formale a questo livello della procedura.

(Cantone)

## Art. 22 (Confederati)

Il cambiamento rispetto alla disposizione attuale è minimo. Come specificato nella bozza di messaggio governativo, si propone un chiarimento per chi sta frequentando le scuole ticinesi e si fissa un termine minimo di frequenza di almeno 3 anni per chi ha terminato la formazione, così da garantire una certa analogia con le conoscenze della lingua italiana pretese per le naturalizzazioni ordinarie (artt. 9 e 16 del presente disegno).

Il capoverso 2 è quindi adattato al principio del nuovo diritto federale (art. 9 cpv. 2 nuova LCit); il computo doppio degli anni di residenza avviene in particolare tra gli otto ed i diciotto anni anziché tra i dieci ed i venti.

Il capoverso 4, considera le innovazioni di cui agli artt. 7 cpv. 2, rispettivamente 9 cpv. 4 del disegno.

(Cantone e Comune)

Art. 24 Anche in questo caso, il cambiamento rispetto alla disposizione attuale è minimo. Come rilevato nella bozza di messaggio governativo, il termine di residenza (cpv. 1) è stato ridotto, coerentemente con quanto previsto a livello federale (art. 9 cpv. 1 let. b nuova LCit:10 anni anziché 12) ed il termine cantonale di cui al capoverso 3 è stato conformato al contenuto dell'articolo 13 LCCit (2 anni ininterrotti di residenza nel Comune).

Per le ulteriori osservazioni si rimanda alla bozza di messaggio governativo.

(Cantone e Comune)

Art. 25 Si rimanda al commento contenuto nella bozza di messaggio governativo.

(Cantone)

Art. 26 e

Art. 30 Si rinvia per i dettagli al commento contenuto nella bozza di messaggio governativo.

Si sottolinea il fatto che la gratuità delle prestazioni per chi presenta una domanda d'interesse particolare non è più giustificabile.

(Cantone e Comune)

Artt. 3, 4, 6, 34, 34bis, 35, 36, 37, 38, 40, 41a, 42

Si rimanda ai commenti contenuti nella bozza di messaggio governativo.

(Cantone e Comune)

## *II.II Modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) e della Legge organica comunale del 10 marzo 1987(LOC)*

Coerentemente con la modifica proposta all'articolo 19 LCCit, rispettivamente 10 e 17 LCit, vanno modificati l'articolo 24 della LGC, nonché gli articoli 30 e 61 LOC. Per i relativi commenti si rimanda alla bozza di messaggio governativo.

(Cantone)